

ANNO LXXVII – N. 3-4, LUGLIO-DICEMBRE 2025 – NUOVA SERIE

Iustitia

**RIVISTA TRIMESTRALE DI CULTURA GIURIDICA
DEI GIURISTI CATTOLICI ITALIANI**

FONDATA NEL 1948



Direttore^(*):

Damiano Nocilla

Il Consiglio scientifico^(*):

M. Allena, V. Bassi, A. Buccaro, S. Budelli, A. Camilli, M. Corti†, A. De Francesco, M. Ferraresi, M. Ferrero, A. Gambino, A. Lasso, O. Lanzara, C. Mirabelli, G. Paracampo, M. Pasqualato, C. Romanelli, M.A. Scino, P. Stanzione, V. Tondi della Mura, S. Troilo, R. Valori

Comitato di direzione:

S. Amato, F. Bertolini, A. Cariola, M. Cartabia, C. Castronovo, C. Colapietro, O. Condorelli, G. Corso, M. Corti, U. De Siervo, P. Femia, M. Ferraresi, G.M. Flick, A. Gambino, P. Kirchhof, J. Isensee, P. Luiso, A. Lasso, F. Macioce, A. Amato Mangiameli, S. Mangiameli, V. Mastroiacovo, C. Mirabelli, M. Nicoletti, A. Nicolussi, M. Olivetti, A. Panzarola, R. Pessi, E. Rossi, P. Stanzione, R. Tiscini, V. Tondi della Mura, S. Troilo

Coordinatore di redazione:

V. Mastroiacovo

Comitato di redazione:

M. Allena, S. Amore, S. Bauzon, R. Bolognesi, S. Carabetta, G. Colaiacovo, M. Golisano, O. Lanzara, M. Manfredi, A. Michieli, F. Urbani Neri, A. Perego, M. Pierri, C. Sartea, A.M. Serafin, G. Tarantino

Comitato di redazione:

A. Albanese, R. Balduzzi, A. Bettetini, P. Carnevale, P. Cavana, F. Fasolino, M. Esposito, G. Garancini, P.F. Giuggioli, V. Marano, A. Morace Pinelli, P. Morozzo della Rocca, A. Nicolussi, S. Orlando, P. Papanti-Pelletier, F. Pepe, C. Pinelli, M. Romano, M. Ruotolo, G. Sciancalepore, M. Siclari, G. Speciale, G. Varraso, G. Verde

Segreteria:

Via della Conciliazione, 1 – 00193 Roma; telefono 06.6864865

(*) Ai sensi dello Statuto dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani il Presidente dell'Associazione è il Direttore della rivista e il Consiglio scientifico è composto, oltre che dal Direttore, dai membri del Consiglio centrale dell'Unione aventi voto deliberativo.

RIVISTA SCIENTIFICA DELL'UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI

Iustitia, fondata nel 1948, è la Rivista di cultura giuridica dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani.

Dal 2024, per contribuire in modo sempre più incisivo al dibattito giuridico e culturale, gli indici dei singoli fascicoli e i relativi *abstract* sono liberamente consultabili sul sito dell'editore ove i singoli fascicoli sono acquistabili sia in formato cartaceo che elettronico. Ai soci registrati l'Associazione garantisce l'accesso gratuito alla versione online.

Iustitia ha l'obiettivo di rappresentare un luogo di analisi e discussione dei principali temi dell'attualità giuridica e istituzionale. Iustitia pubblica contributi attinenti a tutte le aree e i settori del diritto, ed è altresì aperta ai contributi degli studiosi della politica, dell'economia, della sociologia e della filosofia, ove presentino profili di interesse per la cultura giuridica.

La rivista Iustitia è organo dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, che intende promuovere un dibattito scientifico pluralista. Le opinioni vengono espresse dagli Autori a titolo personale e non rispecchiano gli orientamenti dell'Unione.



ISSN
2499-2763

ISSN-L
0021-3268

ISBN
979-12-218-2564-0

PRIMA EDIZIONE
ROMA 27 MARZO 2026

INDICE

ATTUALITÀ E DOTTRINA

9 I – *Residui di libertà. Il carcere e la Costituzione*

BRUNA CAPPARELLI

Abstract, 9 – 1. Il carcere davanti alla Costituzione: una distanza strutturale, 10 – 2. Il volontariato penitenziario tra sussidiarietà, giustizia e dignità, 11 – 3. Dignità, prossimità e diritti: il carcere come spazio costituzionale, 12 – 4. La rivoluzione penitenziaria tra norma e disincanto, 13 – 5. Pena, residui di libertà e prospettive riparative: il sovraffollamento come patologia sistemica, 15 – 6. Oltre l'articolo 27: riformulare i legami tra pena, dignità e territorio, 16 – 7. La realtà del carcere italiano: una rivoluzione incompiuta tra chiusura, violenza e rigidità istituzionale, 17 – 8. La lezione della pandemia: ripensare la pena a partire da relazioni, tempo e spazio, 20 – 9. La sentenza n. 10/2024: un richiamo inascoltato nel carcere della sicurezza punitiva, 21 – 10. Il carcere oggi nella Costituzione, 23.

SAGGI – INTERVENTI

27 I – *Alcide De Gasperi e la Costituzione*

DAMIANO NOCILLA

1. Introduzione, 28 – 2. La prima redazione di un Progetto di Costituzione, 29 – 3. La prima Costituzione provvisoria, 37 – 4. Il problema della Costituente, 40 – 5. La seconda Costituzione provvisoria, 43 – 6. Presupposti ideologici all'interno dell'Assemblea Costituente, 47 – 7. L'Assemblea Costituente, 51 – 8. Valutazioni sparse sul testo nato dalla Costituente, 55 – 9. Le condizioni politiche che preludono alla 1^a Legislatura repubblicana, 58 – 10. La 1^a Legislatura, 60.

65 II – Hsu Dau–lin. *Formalismo ed antiformalismo nel concetto di Costituzione*

Traduzione

DAMIANO NOCILLA, LARISSA WÜRVIDH

1. Introduzione, 66 – 2. Il concetto storico di costituzione, 69 – 3. Il formalismo della teoria della costituzione nella pubblicistica precedente la Guerra, 77 – 4. Il concetto positivo di costituzione in Carl Schmitt, 84.

89 III – *La conciliazione tra lavoro e famiglia nel dibattito parlamentare della XIX Legislatura*

MARCO FERRARESI

1. Urgenze esistenziali, declino demografico e diritto del lavoro, 89 – 2. Il condivisibile potenziamento dell'indennità di maternità, 91 – 3. L'incostituzionale congedo paritario di paternità, 92 – 4. I congedi trascurati e la contrattazione collettiva, 97.

FOCUS

99 I – *Colloquio internazionale Pace e giustizia fra le Nazioni: ordine giuridico e ordine morale*

Keynote speaker

MONS. DANIEL PACHO

105 II – *La Conférence de Madrid et les accords d'Oslo: la justice ou la violence*

Discussants

STANISLAS DE LABOULAYE

113 III – *Prison and the Constitution: Rethinking Punishment, Dignity, and Justice in Contemporary Democracies*

Discussants

PHILIP MCDONAGH

119 IV – *La nozione di pace e la tragica debolezza del diritto internazionale*

Discussants

CESARE PINELLI

- 129 V – *Pace, giustizia e ordine internazionale: l'eredità della Pacem in terris nel contesto delle trasformazioni globali*

Discussants

GIOVANNI MARIA FLICK

- 137 VI – *Fiscalità globale e giustizia sociale nell'era delle disuguaglianze*

Discussants

FRANCO GALLO

INVITO ALLA LETTURA

- 143 I – Alessandro Mangia, *Governare il Sapere. La costituzione e la replicazione sociale*

DAMIANO NOCILLA

- 149 II – Agata C. Amato Mangiameli, Guido Saraceni (a cura di), *Cento e una voce di biogiuridica*

MARTINA GAROFOLO

- 163 *Libri ricevuti*

- 165 *Notizie e segnalazioni*

I – *Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio. Carlo Casini – Laico, Sposo e Padre di famiglia*

EDITTO – VICARIATO DI ROMA

ATTUALITÀ E DOTTRINA

– | –

RESIDUI DI LIBERTÀ. IL CARCERE E LA COSTITUZIONE

BRUNA CAPPARELLI*

ABSTRACT: In un contesto segnato da sovraffollamento cronico, suicidi ricorrenti e diritti fondamentali sistematicamente compressi, il carcere italiano appare oggi sempre più lontano dal modello delineato dall'art. 27 della Costituzione. Questo scritto propone un'indagine costituzionale sulle radici profonde della crisi penitenziaria, mettendo a fuoco le tensioni tra afflittività e rieducazione, legalità e marginalità, sicurezza e dignità. Attraverso il concetto di "umanità della pena" e il richiamo alla sentenza n. 10/2024 della Corte costituzionale, si ricostruisce la traiettoria di una rivoluzione promessa e tradita. Il testo invita a ripensare la pena oltre la detenzione, nel segno della giustizia riparativa, della sussidiarietà e della prossimità come principi attuativi di un diritto penale realmente costituzionale.

SOMMARIO: 1. Il carcere davanti alla Costituzione: una distanza strutturale – 2. Il volontariato penitenziario tra sussidiarietà, giustizia e dignità – 3. Dignità, prossimità e diritti: il carcere come spazio costituzionale – 4. La rivoluzione penitenziaria tra norma e disincanto – 5. Pena, residui di libertà e prospettive riparative: il sovraffollamento come patologia sistemica – 6. Oltre l'articolo 27: riformulare i legami tra pena, dignità e territorio – 7. La realtà del carcere italiano: una rivoluzione incompiuta tra chiusura, violenza e rigidità istituzionale – 8. La lezione della pandemia: ripensare la pena a partire da relazioni, tempo e spazio – 9. La sentenza n. 10/2024: un richiamo inascoltato nel carcere della sicurezza punitiva – 10. Il carcere oggi nella Costituzione.

* *Professoressa associata di Diritto processuale penale presso l'Università Autonoma di Lisbona.*

1. Il carcere davanti alla Costituzione: una distanza strutturale

L'idea di un "carcere della Costituzione" resta oggi una finzione giuridica. Non esiste un sistema penitenziario capace di incarnare pienamente i principi di umanità e rieducazione imposti dall'art. 27, comma 3, della Costituzione¹. Piuttosto, dobbiamo misurarci con un carcere *di fronte* alla Costituzione, o più spesso *fuori* dal suo perimetro normativo e assiologico.

La drammaticità delle condizioni detentive continua a essere documentata da fonti istituzionali e giudiziarie². Nello stesso tempo, il dibattito pubblico resta episodico e subalterno a pulsioni securitarie, che alimentano la domanda di controllo e punizione, soprattutto nei confronti dei soggetti socialmente marginali. La recente produzione normativa ne offre un esempio emblematico: alla proclamata volontà di migliorare le condizioni di detenzione si affianca l'introduzione di nuovi reati, scollegati da un disegno complessivo di riforma.

In questo contesto, l'invito di Papa Francesco a fare delle carceri "laboratori di speranza" assume un valore politico prima ancora che pastorale³. Le parole del pontefice richiamano alla responsabilità delle istituzioni nel promuovere un carcere orientato alla relazione, all'integrazione e al futuro. Il riconoscimento costituzionale del diritto all'affettività, recentemente affermato dalla Corte costituzionale, non può restare privo di attuazione concreta⁴. Le relazioni familiari e sociali rappresentano condizioni strutturali per il reinserimento e, più radicalmente, per la sopravvivenza psichica della persona detenuta.

Occorre superare la retorica della riforma e assumere il carcere come spazio critico del diritto costituzionale⁵. La pena non è uno strumento

¹ Cfr. Aa. Vv., *L'esecuzione penale. Linee evolutive nella dimensione costituzionale*, Napoli, 2023, p. 15 s.; A. DIDDÌ, *Manuale di diritto penitenziario*, IV ed., Pisa, 2023, p. 41 s.

² Si vedano i dati riportati in M. CASSANO, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2023*, Corte di cassazione, Roma, 2024, p. 112 s.

³ Papa Francesco, *Discorso all'aula Paolo VI con operatori penitenziari della Casa circondariale "Regina Coeli"*, 7 febbraio 2019, Città del Vaticano, pubblicato integralmente sul sito della Santa Sede.

⁴ Sul punto, v. S. TALINI, *L'affettività ristretta*, in *Costituzionalismo.it*, 2015; nonché V. CIACCIO, *L'affettività dei detenuti tra inerzia del legislatore e attivismo della Corte costituzionale*, in *federalismi.it*, n. 16, 2024, p. 23 s.

⁵ Sul rapporto fra diritto, pena e potere si veda M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, 1976 (éd. orig. 1975), 27 s.; per una rilettura in chiave giuridica cfr. M.

neutro: può essere luogo di riconoscimento della persona o, all'opposto, di sua disintegrazione. Per questo serve una visione sistemica e trasformativa, capace di coniugare sicurezza, prevenzione e reintegrazione. Non basta edificare nuove strutture: è necessario interrogarsi su come e perché le stiamo riempiendo.

2. Il volontariato penitenziario tra sussidiarietà, giustizia e dignità

In un sistema penale che fatica a riconoscere la persona oltre il reato, il volontariato rappresenta un presidio di umanità e di sussidiarietà costituzionalmente orientata⁶. Il suo ruolo non è ancillare né residuale: è funzione pubblica in senso sostanziale, che affonda le radici nei principi fondanti della Repubblica, in particolare negli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione. La sua azione quotidiana nelle carceri italiane incarna il dovere inderogabile di solidarietà, offrendo occasioni concrete di relazione, ascolto, apprendimento e risocializzazione.

Se l'articolo 27 Cost. assegna alla pena una finalità rieducativa, è proprio la presenza attiva e competente dei volontari a rendere praticabile, talvolta, un percorso effettivo di reinserimento. In un contesto in cui le risorse pubbliche sono limitate, e l'istituzione penitenziaria tende alla chiusura e alla ripetizione burocratica dell'esclusione, il volontariato agisce da vettore di apertura, riconoscimento, inclusione.

Il suo valore non si esaurisce nel fare, ma si manifesta anche nel *modo* in cui opera: nella gratuità, nella prossimità, nella cura relazionale. È qui che il principio di sussidiarietà orizzontale assume una valenza trasformativa, non solo giuridica ma culturale. Attraverso il volontariato, la società civile non si limita a supplire alle carenze dell'apparato pubblico, ma esercita una forma alta di cittadinanza attiva, capace di incidere sulle condizioni materiali della pena e sul senso stesso della convivenza democratica.

DONINI, *Genesi ed eterogenesi "moderne" della misura e dell'unità di misura delle pene*, in *Discrimen*, 4 giugno 2020.

⁶ Sul valore costituzionale del principio di sussidiarietà e la sua proiezione nel sistema penitenziario, cfr. M. RUOTOLO – S. TALINI (a cura di), *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, Napoli, 2017, p. 89 s.

In questa prospettiva, giustizia e carità non si oppongono: la prima è regola del diritto, la seconda è il suo compimento⁷, secondo un paradigma già delineato nella migliore dottrina personalista. La giustizia, da sola, rischia di irrigidirsi in legalismo. La carità, intesa come relazione che riconosce l'altro nella sua unicità e nella sua ferita, consente di andare oltre il trattamento standardizzato, per restituire centralità alla persona detenuta come soggetto ancora capace di relazione, responsabilità e futuro.

Il volontariato penitenziario, nel suo impegno quotidiano, è dunque spazio concreto in cui si declina il principio di dignità: non come enunciazione astratta, ma come esperienza possibile, anche nei luoghi del massimo potere punitivo⁸.

3. Dignità, prossimità e diritti: il carcere come spazio costituzionale

Il principio della pari dignità sociale, scolpito nell'art. 3 della Costituzione, rappresenta il fondamento materiale e assiologico dell'intero ordinamento democratico⁹. È il punto di intersezione tra universalità dei diritti e riconoscimento della singolarità di ciascuno. La dignità, infatti, è insieme orizzonte e radice: fonda l'eguaglianza ma tutela anche la diversità, rifiutando ogni omologazione che si risolva in conformismo giuridico o in esclusione.

Nel sistema penale e penitenziario, il principio di dignità trova una delle sue applicazioni più esigenti. Riconoscere dignità alla persona detenuta significa non solo evitare trattamenti inumani e degradanti, ma costruire percorsi reali di inclusione, responsabilizzazione e reinserimento. Perché ciò accada, il sistema deve aprirsi a logiche di prossimità e di partecipazione, che riconoscano nel territorio un attore fondamentale del welfare penitenziario¹⁰.

⁷ V. F. CORLEONE (a cura di), *Alessandro Margara. La giustizia e il senso di umanità*, II ed., Fiesole, 2022, p. 73 s.

⁸ Sul rapporto fra solidarietà, carità e giustizia nella prospettiva personalista, cfr. A. ROSMINI, *Filosofia del diritto*, Roma, 1967 (rist. dell'ed. 1853), II, § 1237 ss.; e J. MARITAIN, *Umanesimo integrale*, Milano, 1936 (ris. 2000).

⁹ Cfr. D. F. PUJIA, *Il problema costituzionale del carcere, fra umanità e cultura*, in Aa. Vv. (a cura di S. MIGLIORI), *La dimensione culturale in carcere*, Firenze, 2024, p. 43 s.

¹⁰ Sul principio di prossimità nell'esecuzione penale v. M. RUOTOLO – S. TALINI (a cura di), *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, Napoli, 2017, 91 s.

In questa prospettiva, la sussidiarietà orizzontale, prevista dall'art. 118, comma 4, Cost., non è una delega del pubblico al privato¹¹, ma una modalità costituzionale di promuovere la cittadinanza attiva, valorizzando le risorse della società civile nell'attuazione concreta dei diritti fondamentali. È attraverso il radicamento territoriale che i diritti diventano effettivi: è nel quartiere, nella città, nella comunità locale che si misura la tenuta democratica delle promesse costituzionali.

Questo vale in modo particolare per la popolazione detenuta, tra i gruppi più fragili e invisibili della nostra società. Garantire pari dignità in carcere significa anche intervenire sulle condizioni materiali e relazionali dell'esecuzione penale, riducendo la distanza tra “dentro” e “fuori”, tra istituzione e società. Non è un compito che spetta solo allo Stato. Richiede la sinergia tra istituzioni, enti locali, associazionismo, realtà ecclesiali, imprese sociali.

Il principio di prossimità, tanto evocato nella riflessione giuridica contemporanea, si traduce qui nella possibilità di collocare il carcere nel suo contesto territoriale e relazionale, evitando che diventi un dispositivo astratto e disincarnato. Si tratta di una sfida culturale e organizzativa, ma anche etica e politica: riportare il carcere nel perimetro del patto costituzionale significa restituire centralità alla persona anche là dove essa appare più marginalizzata o stigmatizzata.

4. La rivoluzione penitenziaria tra norma e disincanto

Il sistema penitenziario italiano è, ancora oggi, uno dei luoghi più emblematici della distanza fra Costituzione formale e Costituzione effettiva¹². Il quarto comma dell'art. 27 Cost., con il suo imperativo a non disumanizzare la pena e a orientarla alla rieducazione, rappresenta da

¹¹ Sul punto, G.M. FLICK, *Carcere, violenza e “residui di libertà”*, in *Rivista AIC – Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 2, 2021, pp. 1–14, disponibile su <https://www.rivistaaic.it/it/>, ultimo accesso: 25.10.25, ove l'Autore collega i principi di sussidiarietà e prossimità alla dimensione rieducativa della pena.

¹² Per una ricostruzione storica del passaggio dal modello disciplinare ottocentesco al paradigma costituzionale v. D. MELOSSI – M. PAVARINI, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Bologna, 1977 (ris. 2018).

decenni una promessa non mantenuta¹³: una rivoluzione annunciata, ma mai davvero compiuta.

La riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975 e gli aggiornamenti normativi successivi hanno cercato di dar corpo a questo paradigma, muovendosi nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale e dalla Corte EDU. Ma l'attuazione quotidiana di quelle norme resta fragile e discontinua, ostacolata da inerzie culturali, carenze strutturali e cicliche ondate securitarie.

Nel frattempo, le misure alternative e le pene sostitutive, pur formalmente valorizzate anche dalla recente riforma dell'esecuzione penale, restano oggetto di diffidenza istituzionale e sociale. L'immaginario collettivo — alimentato da narrazioni mediatiche ansiogene — continua a rappresentare il carcere come l'unica risposta credibile alla domanda di giustizia e sicurezza¹⁴. Ma la sicurezza, quando non è declinata in chiave relazionale e preventiva, si riduce a una strategia difensiva fondata sull'esclusione e sul contenimento.

In questo scenario, il carcere rischia di trasformarsi definitivamente in un contenitore sociale residuale, una "discarica umana" per soggetti marginalizzati — spesso poveri, stranieri, tossicodipendenti — che andrebbero invece intercettati da un sistema di welfare capace di prevenire il crimine prima della sua commissione. E invece, ciò che prevale è la logica dell'espulsione: il carcere come dispositivo di neutralizzazione più che di responsabilizzazione.

Lungi dal rappresentare un luogo di costruzione di cittadinanza, la detenzione viene così interpretata come interruzione definitiva della traiettoria sociale del condannato. La rieducazione resta un principio evocato a parole, ma spesso svuotato nella pratica di contenuti sostanziali. Il vero obiettivo non è il recupero del reo, ma la sua invisibilità. Una pax carceraria costruita sull'assuefazione al disumano e sull'inerzia politica.

Questa distanza tra i principi e le prassi non è neutra: produce effetti profondi sulla qualità della democrazia e sulla credibilità delle istituzioni penali. La rivoluzione promessa dal diritto costituzionale penitenziario

¹³ Espressione già utilizzata da G. M. FLICK, *Carcere, violenza e "residui di libertà"*, cit., p. 4 s., che ha parlato di «rivoluzione promessa e tradita».

¹⁴ S. ANASTASIA, *Le pene e il carcere*, Milano, 2022, p. 21 s., ove si denuncia la deriva simbolica e securitaria del penale contemporaneo.

resta, in larga parte, una rivoluzione tradita. E questo tradimento interpellava direttamente la responsabilità della cultura giuridica, chiamata a riattivare gli strumenti critici per colmare lo scarto tra il carcere “come dovrebbe essere” e quello che ogni giorno continuiamo a tollerare.

5. Pena, residui di libertà e prospettive riparative: il sovraffollamento come patologia sistemica

Il sovraffollamento carcerario non è un'emergenza, ma una patologia strutturale del sistema penale italiano. Le condizioni attuali smentiscono la conformità del carcere ai principi costituzionali e convenzionali, primo fra tutti il pluralismo sanzionatorio previsto dall'art. 27 Cost. e ignorato da una cultura che identifica la pena esclusivamente con la reclusione.

La Corte costituzionale e la Corte EDU hanno più volte denunciato questa situazione di illegalità, affiancate da autorevoli richiami istituzionali e morali. Eppure, le risposte delle istituzioni restano inadeguate: il potere esecutivo insiste sulla costruzione di nuovi istituti, eludendo il nodo culturale, mentre la magistratura supplisce talvolta con sospensioni dell'esecuzione, segnalando l'assenza di soluzioni politiche.

Occorre invece una “terza via”: un sistema sanzionatorio pluralista, che valorizzi le pene sostitutive e riconosca i “residui di libertà” — relazioni, affetti, identità — come presupposti minimi per la rieducazione¹⁵. È in questa prospettiva che si colloca la giustizia riparativa, non come panacea, ma come proposta coerente con una concezione responsabilizzante della pena.

Gli Stati generali dell'esecuzione penale del 2016 avevano aperto uno spazio di riflessione, ma le proposte avanzate si sono arenate¹⁶. Anche la riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), pur introducendo la restorative justice nell'ordinamento, rischia di restare inattuata senza adeguate risorse, formazione e integrazione nel sistema penale.

¹⁵ Cfr. M. BORTOLATO – E. VIGNA, *Oltre la vendetta. La giustizia riparativa in Italia*, Milano, Raffaello Cortina, 2023, p. 57 s.; Id., *Vendetta pubblica. Il carcere in Italia*, Bari, 2020.

¹⁶ Sull'importanza degli Stati generali dell'esecuzione penale, v. Aa. Vv., *L'esecuzione penale. Linee evolutive nella dimensione costituzionale*, cit., p. 101 s.

La giustizia riparativa non può diventare un alibi retorico¹⁷. Va sostenuta da condizioni concrete: competenze, volontà delle parti, strutture adeguate. Altrimenti rimarrà una pratica marginale, ininfluyente rispetto alla crisi penitenziaria.

Il vero ostacolo, però, resta la resistenza culturale: la paura del cambiamento e l'inerzia politica. Per superarla, serve un rovesciamento di prospettiva. La pena deve tornare ad essere tema di dibattito democratico, non strumento di esclusione. La "terza via" esiste: passa per i residui di libertà, la responsabilizzazione, e la capacità delle istituzioni di credere in un'altra giustizia. Una giustizia che non isola, ma ricostruisce legami.

6. Oltre l'articolo 27: riformulare i legami tra pena, dignità e territorio

Uno degli ostacoli principali alla riforma del carcere è la sua percezione come spazio separato. Anche chi lo guarda attraverso l'art. 27 Cost. rischia, se isola quel principio dagli altri, di rafforzare questa separazione. È vero: basterebbe attuare davvero l'articolo per trasformare il carcere. Ma non può bastare, se si prescinde dalla connessione con gli articoli 2 e 3, che impongono il rispetto della dignità e l'eguaglianza sostanziale.

Questi diritti devono diventare concreti anche per chi è ristretto: non solo affermazioni, ma strumenti giuridici e politiche pubbliche che li rendano esigibili. Il carcere, in tal senso, deve cessare di essere una zona d'eccezione e diventare parte della Repubblica, tessuto vivo della democrazia.

La rieducazione, lungi dall'essere un fine opzionale, è la condizione di legittimità della pena¹⁸. L'afflittività non è il fine, ma lo strumento¹⁹.

¹⁷ Sul paradigma riparativo in prospettiva comparata v. H. ZEHR, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale (PA), Herald Press, 1990; e M. BORTOLATO – E. VIGNA, *Oltre la vendetta. La giustizia riparativa in Italia*, cit.

¹⁸ Sulla funzione teleologica della pena e la centralità della colpevolezza personale v. F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. it.*, XIX, Torino, 1973, 377 s.; e G. VASSALLI, *Il dibattito sulla rieducazione*, in *Rass. penit. crim.*, 3/1982, p. 239 s.

¹⁹ G. VASSALLI, *Il dibattito sulla rieducazione*, cit., p. 239 s.; v. anche F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. it.*, cit., spec. sub voce "Colpevolezza" e "Finalità della pena". Cfr., altresì, B. CAPPARELLI, *Il rugby e il carcere: il caso "Giallo Dozza" di Bologna*, in corso di pubblicazione su DNA – Di Nulla Accademia.

Una pena che non progetti il reinserimento non è ammissibile. Da qui, la necessità di un percorso individualizzato che apra alla libertà, attraverso pene alternative e sostitutive, senza automatismi ma nemmeno pregiudizi. I dati lo confermano: la recidiva tra chi ha accesso a percorsi alternativi è tre volte inferiore.

Tre direzioni risultano decisive:

- *Culturale*: smettere di considerare il carcere un “altrove”, riconoscerlo come luogo costituzionale dove si misura la coerenza della Repubblica con i suoi valori.
- *Relazionale*: aprire il carcere alla società, e viceversa. Cultura, affetti, cittadinanza devono attraversarlo.
- *Istituzionale*: legare il carcere al territorio attraverso una sussidiarietà effettiva. Lavoro, formazione, servizi sociali, enti locali, terzo settore devono essere coinvolti in modo stabile, non episodico.

Fondamentale è la territorialità della pena: trattenere le persone vicino alla propria comunità riduce la frattura affettiva e favorisce il reinserimento.

Esperienze virtuose nel processo civile dimostrano che forme di governance condivisa, dal basso, possono migliorare l’accesso alla giustizia. Anche in ambito penale, si può avviare una corresponsabilità diffusa, compatibile con le esigenze di sicurezza.

La “rivoluzione promessa” — disegnata dalla Costituzione e alimentata da dottrina e giurisprudenza — non può essere ancora rimandata. Serve un nuovo paradigma: non solo norme migliori, ma un’alleanza tra istituzioni e società per rendere il carcere parte del progetto democratico. Non la sua negazione.

7. La realtà del carcere italiano: una rivoluzione incompiuta tra chiusura, violenza e rigidità istituzionale

Per comprendere lo scarto tra la Costituzione e il carcere italiano, è utile fare anche una diagnosi strutturale. Le dinamiche fondamentali che caratterizzano il carcere italiano non sono nuove, ma affondano

le loro radici nelle “costanti” che hanno attraversato l’intera storia dell’istituzione penitenziaria, dal periodo liberale a quello fascista, fino alla stagione repubblicana pre-1975²⁰. È proprio in quell’anno, con l’approvazione della legge sull’ordinamento penitenziario (l. 354/1975), che si è posto per la prima volta il problema dell’applicazione effettiva della Costituzione in carcere. E tuttavia, quella svolta è rimasta in larga parte incompiuta. Tre tratti principali definiscono oggi la “realtà” del carcere²¹, in radicale tensione con la “rivoluzione promessa”.

a. *Impermeabilità del carcere alla società esterna*

Il primo tratto è l’isolamento del carcere. Lontano fisicamente dai centri urbani, ma ancor più lontano simbolicamente e culturalmente dalla società esterna, il carcere si presenta come una realtà separata. L’incomunicabilità con il mondo libero non è solo conseguenza delle esigenze di sicurezza: è una cifra antropologica del carcere, che configura la pena detentiva come una forma di esclusione sociale strutturale. L’idea costituzionale della pena come percorso rieducativo presuppone apertura, confronto, interazione. Ma il carcere, così come è oggi, è impermeabile a tutto questo. Non è un luogo di transito, ma un mondo chiuso, in cui il tempo si sospende e la personalità si atrofizza.

b. *Clima sistemico di violenza*

Il secondo tratto è la presenza diffusa e sistemica della violenza, non solo fisica ma anche simbolica e istituzionale. Le condizioni materiali degradate, la promiscuità tra imputati e condannati, l’inattività forzata, la cronica carenza di personale e le relazioni gerarchiche verticali producono un ambiente che esaspera le tensioni e moltiplica i fattori di rischio. Il sovraffollamento è una causa importante, ma non esclusiva: la violenza è anche effetto dell’abbandono sistemico

²⁰ G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile*, in *Storia d’Italia*, vol. V, t. II, Torino, Einaudi, 1973, p. 1901 s., ove l’Autore individua le costanti storiche della chiusura, della violenza e della rigidità istituzionale del carcere.

²¹ La triade chiusura–violenza–rigidità istituzionale riprende, in chiave aggiornata, l’analisi di G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile*, cit., 1901 s.

del carcere da parte della politica e dell'opinione pubblica²². Il carcere, per usare un'espressione ricorrente, è una “discarica sociale”, che raccoglie ciò che l'esterno non vuole vedere, non sa affrontare, non intende riconoscere. È qui che si consuma la seconda rottura con l'articolo 27 della Costituzione: le pene «non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità», ma il carcere italiano, nel suo funzionamento ordinario, contraddice ogni giorno questo principio.

c. *Burocratizzazione e centralismo amministrativo*

Il terzo tratto è la rigidità istituzionale. Il carcere italiano è ancora organizzato secondo un modello amministrativo centralizzato, gerarchico, impermeabile a logiche di autonomia e responsabilizzazione locali. Questo rende estremamente difficile — talvolta impossibile — attuare il principio di sussidiarietà, sia verticale (il raccordo tra amministrazione penitenziaria e enti territoriali), sia orizzontale (la collaborazione con il terzo settore). Le esperienze positive esistono, ma restano episodiche, non sistemiche, e dipendono dall'iniziativa di singoli funzionari o operatori, più che da un disegno coerente.

La mancata apertura del carcere alla società esterna produce due effetti convergenti.

In primo luogo, viene impedito lo scambio biunivoco di esperienze e conoscenze: chi sta fuori non conosce cosa accade dentro, e chi sta dentro non ha strumenti per reinserirsi in un mondo che non vede e non comprende più. Il reinserimento, obiettivo dichiarato del trattamento penitenziario, si riduce così a un auspicio astratto, privo di fondamento nella realtà.

In secondo luogo, viene a mancare quella forma di controllo sociale diffuso che dovrebbe esercitarsi su ogni istituzione pubblica, tanto più su una formazione sociale coattiva come il carcere. L'articolo 2 della Costituzione richiama esplicitamente i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità: il carcere,

²² R. BARTOLI, *Il carcere come extrema ratio: una proposta concreta*, in dir. pen. cont., 4/2016.

dunque, non può essere sottratto allo sguardo critico della società civile, né può pretendere una zona franca di non-trasparenza²³.

Il carcere, per come è strutturato, ostacola ogni dinamica di responsabilizzazione²⁴: non forma cittadini, ma li deresponsabilizza. La sua impermeabilità — che è culturale prima che fisica — compromette la funzione rieducativa della pena, e quindi la sua legittimità costituzionale.

8. La lezione della pandemia: ripensare la pena a partire da relazioni, tempo e spazio

La pandemia ha mostrato con forza le fragilità strutturali del carcere, rivelandone l'inadeguatezza rispetto a tre dimensioni fondamentali della persona: relazioni, tempo e spazio. In una situazione-limite, come quella dell'emergenza sanitaria, la reclusione ha accentuato gli effetti disumanizzanti della pena.

L'individuo, nella prospettiva costituzionale, è persona in quanto inserito in legami affettivi e sociali. Durante la pandemia, l'isolamento carcerario ha colpito duramente queste relazioni, trasformando la detenzione in un'esperienza di annullamento identitario. La sentenza n. 10/2024 della Corte costituzionale ha riaffermato il diritto all'affettività come componente essenziale del trattamento rieducativo: un diritto, non un privilegio²⁵.

La detenzione, inoltre, altera profondamente il rapporto con il tempo. In particolare, nella pena perpetua, ogni progettualità viene annullata. L'ergastolo ostativo esclude la speranza, privando il soggetto della possibilità stessa di reinserirsi. La Corte ha ribadito che ogni pena deve restare aperta al futuro, ma il sistema penitenziario continua a sospendere il tempo.

²³ P. CALAMANDREI, *L'inchiesta sulle carceri e sulla tortura (Discorsi pronunciati alla Camera dei deputati nelle sedute del 27–28 ottobre 1948)*, in *Il Ponte*, 3/1949, spec. il passo: «bisogna vederle, bisogna esserci stati per rendersene conto».

²⁴ D. MELOSSI, *Creazione dell'istituzione carceraria moderna in Inghilterra e nell'Europa continentale tra la seconda metà del Cinquecento e la prima metà dell'Ottocento*, in MELOSSI D.–PAVARINI M., *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, cit., p. 123 s.

²⁵ Sull'analisi di questa pronuncia e del suo fondamento costituzionale, v. V. CIACCIO, op. cit.; S. TALINI, *La privazione della libertà personale. Metamorfosi normative, apporti giurisprudenziali, applicazioni amministrative*, Napoli, 2018, p. 167 s.